

REGOLAMENTO RECANTE NORME DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI SPESE IN ECONOMIA

Articolo 1 (Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi, di seguito, per brevità, unitariamente intesi sotto il termine di "interventi".
2. L'acquisizione in economia degli interventi può essere effettuata esclusivamente nei casi in cui non sia vigente alcuna convenzione quadro stipulata ai sensi dell'art. 26 della 23.12.1999, n. 488 e s.m.

Articolo 2 (Area e forme della procedura)

1. Il ricorso al sistema di spese in economia è ammesso in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate con provvedimento da ciascun responsabile del servizio, con riguardo alle proprie specifiche esigenze.
2. L'esecuzione in economia degli interventi può avvenire:
 - in amministrazione diretta
 - a cottimo fiduciario;
3. Sono in amministrazione diretta i lavori, i servizi e i beni per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti dal personale interno all'amministrazione, impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, tutto in proprietà dell'ente o noleggiati ; sono eseguite, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
4. Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata l'affidamento a imprese, ditte o persone fisiche esterne all'amministrazione.

Articolo 3 (Limiti d'importo e categorie di intervento)

1. Le procedure in economia sono consentite fino al limite di importo:
 - 200.000 euro più IVA per i lavori assunti a cottimo fiduciario
 - 150.000 euro più IVA per la fornitura di beni e servizi assunti a cottimo fiduciario
 - 50.000 euro più IVA per i lavori assunti in amministrazione diretta
2. Nessun lavoro, servizio o fornitura può essere artificiosamente frazionato.

Articolo 4 (Lavori in economia)

Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente provvedimento, i seguenti lavori:

- a) manutenzione ordinaria e straordinaria di locali e dei relativi impianti degli immobili facenti parte del patrimonio del Comune;
- b) realizzazione di lavori per il miglioramento, potenziamento e mantenimento del patrimonio del Comune;

- c) gestione del servizio di riscaldamento negli stabili di proprietà del Comune od in gestione, comprese le forniture di combustibili;
- d) acquisti, manutenzioni e riparazioni di mobili, arredi, utensili, strumenti, automezzi, attrezzature, macchine d'ufficio ed in dotazione ai servizi dell'ente, comprese le scuole medie, il campo sportivo, l'ufficio tecnico ed i servizi tecnico-manutentivi;
- e) manutenzioni e riparazioni, carburanti, lubrificanti ed ogni altro materiale di consumo per automezzi e mezzi operativi in dotazione per l'espletamento dei servizi, quali macchine operatrici, automezzi per raccolta rifiuti, per manutenzione strade ed ogni altro automezzo impiegato per la gestione dei servizi;
- f) spese d'ufficio e cancelleria, fornitura stampati, rilegature, spese eliografiche e di copisteria, stampe tipografiche relative ad ogni servizio dell'ente, acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere e abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
- g) provviste e servizi necessari per la corretta gestione dei servizi produttivi, dei servizi pubblici a domanda individuale;
- h) acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzature antincendio;
- i) spese per la pulizia e disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi;
- j) fornitura di generi alimentari, all'ingrosso e al minuto per i servizi sociali e per l'organizzazione di manifestazioni, di rappresentanze e per festività;
- k) spese per l'illuminazione e la climatizzazione dei locali; spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, compresi gli impianti di pubblica illuminazione, anche mediante l'acquisto di macchine e relative spese di allacciamento;
- l) spese per trasporti, spedizioni e noli, imballaggio, immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico di materiale;
- m) spese per onoranze funebri;
- n) spese per l'organizzazione di conferenze, convegni, riunioni, mostre, cerimonie, spettacoli e manifestazioni;
- o) acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, radiotelegrafici, elettronici, meccanografici, televisivi, radio ricetrasmittenti, di amplificazione e di diffusione sonora e per elaborazione dati;
- p) spese di rappresentanza;
- q) predisposizione di strenne natalizie per anziani, bambini, portatori di handicap;
- r) acquisto di targhe, medaglie, coppe, trofei, oggetti ricordo per celebrazioni, corone di fiori per commemorazioni;
- s) spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, nonché per la partecipazione dello stesso a corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;
- t) divulgazione a mezzo stampa e/o mezzi televisivi o telematici di bandi di concorso, bandi di gare d'appalto e altre comunicazioni di interesse comunitario;
- u) fornitura di materiali, spese di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria relative ad impianti e reti di acquedotti, fognature, impianti di depurazione, strade, piste, mulattiere, aree verdi, impianti sportivi, nonché dei relativi lavori di costruzione di non rilevante importanza;
- v) opere di risanamento per motivi di igiene del lavoro, di protezione dell'integrità fisica dei lavoratori, di sicurezza degli uffici, di sicurezza degli impianti tecnologici e adeguamento alle norme antinfortunistiche;
- w) analisi acque;
- x) servizi integrativi (a quelli forniti direttamente dal Comune) di assistenza agli anziani, invalidi, inabili e portatori di handicap (fisioterapia, cure specialistiche, ecc.);
- y) spese per coperture assicurative;
- z) spese per gli accertamenti d'ufficio delle condizioni di salute del personale;

- aa) locazione provvisoria di immobili per un periodo non superiore a 6 mesi;
- bb) lavori, provviste e servizi di qualsiasi natura, per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione, oppure nel caso di accertata convenienza economica;
- cc) provviste, lavori e prestazioni quando sia stabilito che debbano essere eseguiti in danno all'appaltatore, nel caso di risoluzione del contratto o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto; lavori di completamento o di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore;
- dd) spese varie non previste nelle precedenti lettere, sino all'importo di 5.000 euro.
- ee) spese per l'effettuazione del servizio di sgombero neve, noleggio di autoveicoli, motocicli, macchinari vari a motore per fronteggiare situazioni alle quali l'ordinaria organizzazione del servizio non possa far fronte;
- ff) acquisto di fiori, sementi e diserbanti per viali, piazze e giardini pubblici
- gg) lavori di sgombero di materiale e di riparazione di guasti verificatisi sulle strade, aste torrentizie e fluviali, in seguito a frane, scoscendimenti, corrosione o rovina di manufatti, a inondazione ed intemperie, per il ripristino della viabilità, per assicurare l'incolumità pubblica o per evitare possibili maggiori danni;
- hh) spese per il servizio di cremazione;
- ii) spese di vestiario per il personale avente diritto;

Articolo 5 (Responsabile del Servizio)

Nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione e degli altri atti di indirizzo dell'ente, in conformità alle disposizioni del regolamento di contabilità e di organizzazione, sono individuati i servizi, ai quali è attribuita la responsabilità degli interventi in economia. Per l'acquisizione di beni e servizi, il responsabile si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta.

Articolo 6 (Relazioni informative)

L'Amministrazione informa con apposita relazione predisposta con cadenza annuale, il revisore dei conti dei motivi per i quali ha fatto ricorso alle procedure non concorsuali e non ha aderito al sistema convenzionale ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488/1999.

Articolo 7 (Svolgimento della procedura)

1. Per l'esecuzione a cottimo fiduciario, il responsabile del servizio richiede almeno tre preventivi fino all'importo di 75.000 Euro e per importi superiori almeno cinque preventivi, redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito, che deve contenere: l'oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento, nonché la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste nella lettera d'invito e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.

2. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita lettera, con la quale il committente dispone l'ordinazione degli interventi. La lettera d'ordinazione di norma contiene: l'oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, le

caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità d'esecuzione e di assistenza, nonché la firma di accettazione da parte dell'assuntore.

3. Si può ricorrere alla trattativa diretta nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 25.000 euro, con esclusione dell'IVA.

4. Il limite di importo, di cui al comma 3, è elevato a 50.000 euro, con esclusione dell'IVA, per l'esecuzione di spese in economia connesse ad eccezionali e comprovati motivi dovuti alla specialità e/o urgenza dell'intervento.

Articolo 8 (Elaborati per interventi superiori a 75.000 Euro)

Per interventi superiori a 75.000 Euro occorre presentare all'atto della procedura di spesa in economia i seguenti elaborati:

- disegni di progetto,
 - relazioni tecniche,
 - capitolato speciale,
 - computo metrico,
 - stima lavori,
- piano di sicurezza ove richiesto.

Articolo 9 (Forma dei contratti)

Non si dà luogo alla stipula di contratti per lavori, servizi e forniture in economia di importo non superiore a 25.000 euro, qualunque sia il sistema di esecuzione.

I contratti, qualora stipulati, devono precisare:

l'elenco dei lavori e delle somministrazioni o dei servizi;

i prezzi unitari a misura e l'importo di quelli a corpo;

le condizioni e le modalità di esecuzione dei lavori e/o delle somministrazioni e/o dei servizi ed il termine per ultimarli;

le modalità di pagamento;

le unità elementari di bilancio in cui la spesa è impegnata.

Articolo 10 (Scelta del contraente e mezzi di tutela)

1. L'esame e la scelta dei preventivi vengono effettuati dal responsabile del servizio, che provvede a sottoscrivere la lettera d'ordinazione.

2. La scelta del contraente avviene in base all'offerta economicamente più conveniente, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito.

2. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione procede, previa diffida, all'esecuzione in danno, salvo il ricorso agli altri mezzi di tutela, se ritenuti più efficaci.

Articolo 11 (Casi particolari)

1. Il ricorso al sistema di spese in economia, nei limiti di importo di cui all'articolo 3, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) scioglimento di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) completamento non previsto dai contratti in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione;
- c) nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

Articolo 12 (Perizia suppletiva)

Ove, durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il Responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sull'eccedenza di spesa.

In nessun caso la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 Euro.

Articolo 13 (Liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta).

La liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta è effettuato con atto di liquidazione del responsabile del servizio, sulla base della documentazione prodotta dal direttore dei lavori. In particolare, la liquidazione delle forniture di materiali, mezzi d'opera, noli, ecc. avviene sulla base di fatture presentate dai creditori, unitamente all'ordine di fornitura

Articolo 14 (Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo).

I lavori sono liquidati dal responsabile del servizio. Per lavori d'importo superiore a 25.000 euro è in facoltà dell'amministrazione disporre, dietro richiesta dell'impresa, pagamenti in corso d'opera a fronte di stati d'avanzamento realizzati e certificati dal direttore dei lavori. È vietata la corresponsione di acconti.

Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione del direttore dei lavori nella quale vengono indicati:

- a) le date di inizio e fine dei lavori;
- b) le eventuali perizie suppletive;
- c) le eventuali proroghe autorizzate;
- d) le assicurazioni degli operai;
- e) gli eventuali infortuni;
- f) gli eventuali pagamenti in corso d'opera;
- g) lo stato finale ed il credito dell'impresa;
- h) le eventuali riserve dell'impresa;
- i) l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.

Il conto finale dei lavori fino a 25.000 euro, I.V.A. esclusa, che non abbiano richiesto modalità esecutive di particolare complessità può essere redatto a tergo della fattura dal direttore dei lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni, e dell'osservanza dei punti di cui alle lettere a), d) e g) del presente articolo.

Articolo 15 (Verifica della prestazione)

1. I prodotti e servizi acquisiti sono soggetti alle verifiche ed ai collaudi entro venti giorni dalla acquisizione o esecuzione.
2. Per le spese di importo non superiore a 25.000 euro, con esclusione dell'IVA, il collaudo si intende assolto mediante apposizione del visto di regolarità sulle fatture.
3. Il collaudo è eseguito dal responsabile del servizio.
4. Per il collaudo dei lavori si applicano i disposti dell'art.17, comma 5 della legge regionale 12/96.

Articolo 16 (Termini di pagamento)

1. I pagamenti sono disposti entro sessanta giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture, secondo le disposizioni previste nel regolamento di contabilità vigente.

Articolo 17 (Ritardo imputabile all'impresa – inadempienze)

1. In caso di ritardo imputabile all'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori e delle provviste si applicano le penali stabilite nella lettera con cui è stato richiesto il preventivo, nella determinazione, nella convenzione, nella scrittura privata o nel contratto.
2. L'Amministrazione, dopo formale ingiunzione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro o della provvista a spese dell'impresa medesima, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

Articolo 18 (Rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi regionali e nazionali ed i regolamenti in materia.

Articolo 19 (Entrata in vigore)

Il presente provvedimento sostituisce e abroga ogni precedente regolamento e ed entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente.